

Oggetto: "Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione del servizio di manutenzione e la fornitura di carte CNS con funzione di badge e di nuovi terminali relativi all'infrastruttura di rilevazione presenze delle sedi centrali e periferiche di Agenzia delle Entrate – ID 2148"

I chiarimenti saranno visibili su: www.acquistinretepa.it e www.consip.it

CHIARIMENTI

1) Domanda

Con riferimento a quanto specificato all'art. 7.3 del Disciplinare del gara : " *Il requisito di cui al 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal concorrente nel suo complesso; il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria*", si chiede conferma che tale requisito possa quindi essere posseduto nella sua interezza dalla mandataria/capogruppo di un costituendo RTI e che la mandante possa non possederlo affatto, anche considerando che l'oggetto dell'appalto è molto più ampio rispetto a quello definito dal requisito e che questa ultima fornirà servizi diversi da quelli cui il requisito si riferisce.

Risposta

Con specifico riferimento al requisito di cui al par. 7.2, lett. b), del Disciplinare di gara, si conferma.

Si rammenta invece che, sempre ai sensi del Disciplinare di gara, sia il requisito di idoneità di cui al par. 7.1, lett. a), sia il requisito di cui al par. 7.2, lett. c), devono essere posseduti sia dalla mandataria sia dalla/e mandante/i.

Si coglie altresì l'occasione per evidenziare che, secondo quanto specificato dal Consiglio di Stato con sentenze n. 2641/2019 e n. 517/2019 – il criterio direttivo delle scelte organizzative di un RTI deve essere la coerenza della ripartizione delle prestazioni tra le imprese raggruppate con le capacità da ciascuna possedute e richieste ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di gara, ferma restando la comune responsabilità solidale in ordine all'oggetto dell'appalto complessivamente considerato (come previsto al par. 22.1 del Disciplinare di gara, rettificato a seguito della comunicazione di *errata corrige* cui si rinvia).

2) Domanda

Si chiede conferma che, in caso di partecipazione alla procedura in forma di RTI costituendo, ogni membro del raggruppamento dovrà presentare la propria domanda di partecipazione ed il proprio DGUE firmati singolarmente (e che cioè tali documenti non debbano essere firmati congiuntamente anche dagli altri membri del costituendo RTI).

Risposta

Si conferma che ogni componente del RTI costituendo deve predisporre e sottoscrivere la propria domanda di partecipazione e il proprio DGUE. Per la restante documentazione, si vedano invece le risposte ai chiarimenti n. 3 e 15.

3) Domanda

Si chiede se, in caso di costituendo RTI, il bollo tramite F23 debba essere pagato da ciascun membro singolarmente (o se sia sufficiente invece il versamento da parte della sola mandataria).

Risposta

Come previsto a pag. 22 del Disciplinare di gara, in caso di RTI il bollo è dovuto solo dalla mandataria o da una mandante.

4) Domanda

Si chiede conferma che il possesso del requisito di cui al punto 7.2 lett. b) del Disciplinare, possa essere attestato compilando nel DGUE la Parte IV: Criteri di selezione, sezione C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI cella 1b) sostituendo nella tabella ivi riportata, alla dicitura "importi" la dicitura "n. apparati".

Risposta

Si conferma.

5) Domanda

In relazione al punto 17 pag. 5 del modello Allegato 2 "Domanda di partecipazione", si chiede se in caso di non autorizzazione all'accesso agli atti da parte dei concorrenti ad alcune parti dell'offerta tecnica, la relativa dichiarazione comprensiva dell'indicazione delle parti da oscurare e della comprovata motivazione, possa essere inserita in apposito e separato documento e che questo possa essere allegare nello stesso campo "Relazione Tecnica" oppure possa essere inserito in calce all'offerta tecnica, senza che incida sul computo delle pagine.

Risposta

Ove il concorrente non intenda consentire l'accesso a parte dell'offerta tecnica, si chiede di dichiararlo nell'apposita sezione n. 17 della domanda di partecipazione. Secondo quanto precisato nella sezione medesima, le motivazioni sottese alla mancata autorizzazione possono essere esplicitate o nella stessa sezione n. 17 o direttamente nel par. 6 della Relazione tecnica ("Documentazione coperta da riservatezza"). Viceversa, le parti dell'offerta tecnica in relazione alle quali l'accesso non è consentito devono essere analiticamente indicate nel citato par. 6 della Relazione tecnica.

Si precisa al riguardo che, secondo quanto ivi stabilito, *"nel numero delle pagine stabilito non verranno in ogni caso computati l'indice e l'eventuale copertina della Relazione Tecnica"*, senza altre eccezioni.

6) Domanda

Documento: Capitolato Tecnico Par. 4.4.1.1, pag. 18

Testo: "Microchip - interfaccia duale (a contatti e contact-less);"

Domanda: Considerando che le frequenze di utilizzo del protocollo RFID MIFARE DESFire EV1 sono le medesime di quelle di un'eventuale interfaccia contact-less del microchip CNS, e che quindi tale configurazione non sarebbe sostenibile per via delle interferenze, si chiede conferma che il microchip CNS esponga la sola interfaccia a contatti, mentre le funzioni contact-less della carta saranno garantite dall'integrazione del microchip MIFARE DESFire EV (per il controllo accessi alle sedi).

Risposta

La funzionalità, così come espressa al par. 4.4.1.1, pag. 18, del Capitolato tecnico ("*interfaccia duale (a contatti e contact-less)*") - ossia come riferita al microchip - costituisce un refuso.

Infatti, al par. 4.4, pag. 17, del Capitolato Tecnico si definisce e introduce una caratteristica generale della smartcard ossia: "*Nei paragrafi a seguire, si riportano le caratteristiche tecniche delle smartcard, **per le quali***

la tecnologia richiesta è a doppia interfaccia, contact e contact-less, (...)"; pertanto la singola smartcard dovrà avere due microchip, di cui uno fornisce le funzionalità della CNS tramite l'interfaccia a contatti, mentre l'altro deve fornire le funzionalità per il tramite dell'interfaccia contact-less con le caratteristiche richieste al par. 4.4.1.2 del Capitolato Tecnico.

7) Domanda

Documento: Capitolato Tecnico Par. 4.4, pag. 16

Testo: "...Le smartcard visitatori sono del tutto simili per caratteristiche tecniche alle smartcard CNS, mentre differiscono per il loro profilo grafico generico e in quanto sarà necessario gestire l'inserimento e la cancellazione dei dati utente e garantire la sospensione e/o riattivazione dei corrispettivi certificati di autenticazione per ingresso presso la sede coinvolta dell'Amministrazione"

Domanda: In relazione all'estratto di Capitolato sopra riportato, si chiede di confermare che la Smart Card Visitatori sia utilizzata per abilitare eventuali Visitatori all'accesso alle sedi dell'Agenzia delle Entrate attraverso il protocollo MIFARE, e che quindi tale autorizzazione non si basa sulla verifica del certificato CNS (presente sul chip a contatti) bensì sulla verifica dei TAG e degli altri dati messi a disposizione dal RFID MIFARE DESFire EV1.

Risposta

Si conferma che le smartcard "visitatori", assegnate temporaneamente per abilitare l'accesso di eventuali visitatori alle sedi dell'Agenzia delle Entrate, dovranno basare l'autorizzazione all'accesso sulla verifica dei TAG e degli altri dati messi a disposizione dal RFID MIFARE DESFire EV1. Tuttavia si precisa che le stesse potranno essere assegnate temporaneamente anche al personale dipendente di Agenzia delle Entrate – per sostituzione temporanea della carta principale (es. dimenticanza della propria CNS o smarrimento in attesa della ri-emissione, ...) – in tali casistiche l'autorizzazione dovrà essere garantita dalla verifica del certificato di autenticazione CNS al fine di gestire la continuità operativa dei dipendenti.

8) Domanda

Con riferimento agli art. 7 G e 5.2 S delle condizioni generali e speciali: dal momento che l'oggetto del contratto, così come definito anche all'art. 2.1 del Capitolato tecnico, prevede attività di manutenzione, supporto e fornitura di servizi già di proprietà del concorrente, ci si chiede relativamente a quale attività o servizi tale articolo deve riferirsi. Nel caso non fosse possibile realizzare attività oggetto di sfruttamento economico si richiede l'eliminazione dell'articolo.

Risposta

In merito all'art. 7 G, si evidenzia che «Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese [...] Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S" [...] in caso di discordanza tra quanto previsto nelle [...] Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle [...] Condizioni Speciali del Contratto»; nella rubrica dell'art. 7 G è peraltro espressamente inserita da dicitura "ove applicabile".

In merito all'art. 5 S comma 2, si specifica che la previsione ivi contenuta fa riferimento alle possibili attività e deliverables (es. elaborati, implementazione di procedure software, interfacciamento verso altri sistemi, ...), che possono essere prodotti nell'ambito dell'esecuzione del "servizio di supporto specialistico a consumo", di cui al par. 4.3 del Capitolato Tecnico.

9) Domanda

Con riferimento all'art. 8 G: si chiede l'eliminazione dei riferimenti alla responsabilità del Fornitore per i danni causati al Fornitore in quanto per i danni verso noi stessi siamo già chiaramente responsabili senza questa previsione.

Risposta

Si rappresenta che la domanda in questione non integra una richiesta di chiarimento sulla documentazione inerente la presente procedura di gara.

10) Domanda

Con riferimento all'art. 11 G: si chiede di specificare meglio o delimitare *"qualsiasi altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto fiduciario sottostante il presente Contratto"*.

Risposta

Il quesito posto non pare integrare una richiesta di chiarimento sulla documentazione di gara; ad ogni buon conto e senza che la presente risposta abbia carattere di esaustività, si rappresenta che con l'espressione in questione si fa riferimento a qualunque fattispecie che, a giudizio della Committente, pregiudichi la fiducia e/o l'affidamento che la stessa ripone nel soggetto al quale ha affidato una fornitura e/o un servizio di interesse pubblico.

11) Domanda

Con riferimento all'art. 17 G punto 3 delle Condizioni Generali: si chiede di specificare meglio o delimitare *"grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte"*.

Risposta

Il quesito posto non pare integrare una richiesta di chiarimento sulla documentazione di gara; ad ogni buon conto si rappresenta che la locuzione va intesa in senso conforme ai principi generali e ai criteri ermeneutici relativi alla diligenza nell'adempimento e deve essere valutarsi con riguardo a natura, oggetto e caratteristiche delle prestazioni e previsioni di cui al contratto oggetto del presente affidamento.

12) Domanda

Con riferimento art. 17 G punto 4 si chiede di inserire dei parametri per definire la negligenza del Fornitore o di eliminare il comma.

Risposta

Il quesito posto non pare integrare una richiesta di chiarimento sulla documentazione di gara; ad ogni buon conto si rappresenta che la locuzione va intesa in senso conforme ai principi generali e ai criteri ermeneutici relativi alla diligenza nell'adempimento e deve essere valutarsi con riguardo a natura, oggetto e caratteristiche delle prestazioni e previsioni di cui al contratto oggetto del presente affidamento.

13) Domanda

Con riferimento art. 1.5 S delle condizioni speciali di contratto: si chiede come si concilia *"All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 17 G e 11 G"* con l'art.2.2 del Capitolato Tecnico dove la tabella riporta dei valori garantiti diversi.

Risposta

Come espressamente previsto al par. 2.2 del Capitolato tecnico, la tabella ivi riportata indica, al primo punto «"servizi" oggetto dell'acquisizione», le quantità massime relative ai servizi oggetto della presente iniziativa. In relazione a tali quantità massime, trova applicazione il citato art. 1, comma 5, delle condizioni speciali.

14) Domanda

Si chiede poi conferma che in caso di aggiudicazione della procedura da parte di RTI, la copertura per Responsabilità civile Prodotti possa essere posseduta solo dalla società che fornisce apparati di rilevazione delle presenze e controllo accessi (e non ad esempio da chi fornisce prodotti diversi che non possono causare danni quali le smart cards), pur confermando il possesso in capo a tutte le aziende delle polizze RCT e RCO.

Risposta

Come previsto al par. 22.1 del Disciplinare di gara, rettificato a seguito della comunicazione di errata corrige, la documentazione assicurativa di cui al par. 22.4 del Disciplinare di gara *"dovrà essere presentata:*

- *in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo orizzontale, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016"*.

Resta comunque fermo, quanto alla polizza RC Prodotti, quanto previsto dall'allegato 10 B.

15) Domanda

Si chiede se in caso di partecipazione in forma di RTI costituendo i documenti da caricare nella sezione finale della procedura (ovvero Cauzione provvisoria e documentazione a corredo - Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC - Scheda - Componente economica che deve essere generata dal portale - Relazione tecnica)

- a. Debbono essere caricati solo a cura della mandataria;
- b. debbano essere caricati da TUTTI i componenti del costituendo RTI nella propria sezione
- c. in caso di risposta affermativa alla domanda che precede, se essi debbano recare, per ciascun concorrente, la firma anche di tutti gli altri.

Risposta

In relazione ai quesiti posti, si rappresenta quanto segue:

1. la "garanzia provvisoria" e la "dichiarazione di impegno" al rilascio della garanzia definitiva in caso di aggiudicazione dell'appalto vanno caricate a Sistema una sola volta, in quanto riferite al RTI nel suo complesso; secondo quanto precisato al par. 10 del Disciplinare di gara entrambe *"devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante"*;
2. il documento attestante il "pagamento del contributo a favore dell'ANAC" deve essere caricato a Sistema una sola volta, in quanto riferito al RTI nel suo complesso; è necessaria una sottoscrizione digitale – del soggetto (legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la mandataria o una mandante nella presente

procedura) che effettua il versamento – solo nei casi *sub* lettera b) e *sub* lettera c) del par. 11 del Disciplinare di gara;

3. sia l'offerta tecnica sia l'offerta economica devono essere caricate a Sistema una sola volta, in quanto riferite al RTI nel suo complesso; in caso di raggruppamento temporaneo costituendo devono essere firmate digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento (mandataria e mandante/i).

In merito al DGUE, alla domanda di partecipazione e alla documentazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo, si vedano invece le risposte ai quesiti n. 2 e 3.

Divisione Sourcing ICT

Il Responsabile

(Ing. Patrizia Bramini)